

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA


Rep. n. 167

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città - Completamento.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i signori:

1) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) ing. Custureri Santo (codice fiscale CST SNT 56D13 D975Q), nato a Gerace (RC) il 13 aprile 1956, residente in Vibo Valentia, Contrada Bitonto, n. 12, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/2 (partita IVA 03530851207), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria



Artigianato e Agricoltura di Bologna, in data 19 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 526322 e all'Albo nazionale delle società cooperative n. C114692 - sezione: cooperative a mutualità prevalente, in forza della Procura speciale, rep. n. 44198 del 13 marzo 2018, conferita dall'ing. Vincenzo Onorato, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante del Consorzio succitato, autenticata nella firma dal dott. Giampaolo Zambellini Artini, Notaio in Bologna, che si allega al presente contratto sotto la lettera "A", in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 77 del 09 aprile 2015, registrato all'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, al numero 956, Serie: 1T, del 13 aprile 2015, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con connesse attività tecniche amministrative e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, sono stati affidati al Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, per l'importo di €. 3.658.975,00 (euro tremilioneiseicentocinquantottomilanovecentosettantacinque/00) oltre IVA e oneri previdenziali così suddiviso:

€. 3.369.375,00 (euro tremilioneitrecentosessantanovemilatrecentosettanta cinque/00) per lavori, al netto del ribasso del 25,125%;

€. 239.600,00 (euro duecentotrentanovemilaseicento/00) per i servizi di progettazione, al netto del ribasso del 25,125%;

€. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti

a ribasso;



- che il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa ha individuato come impresa esecutrice dei lavori, la Società Cooperativa "Progresso e Lavoro", in forma abbreviata C.P.L. Polistena S.c., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), contrada Giuseppina, n. 44, (codice fiscale e Partita IVA 00224170803), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria in data 19 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 79368.

- che con determinazione dirigenziale n. 841 del 18 luglio 2016, si è preso atto della cessione in affitto del ramo d'azienda da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC S.c., in favore del Consorzio Integra, ivi compreso il contratto in essere, rep. n. 77 del 09 aprile 2015, relativo alla realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città"; giusta scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Imola (BO), in data 04 aprile 2016, rep. n. 57773;

- che nel corso dei lavori, sono emerse nuove circostanze che hanno comportato l'esecuzione di lavori complementari, non compresi nel progetto originario, strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili al loro perfezionamento;

- che con determinazione dirigenziale n. 1513 del 28 dicembre 2017, sono stati approvati gli elaborati tecnici ed il quadro economico riguardanti i lavori complementari, redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Claudio Decembrini;

- che tali ulteriori lavori complementari, indicati nel computo metrico, sono in armonia con i principi del progetto originario ed indicativamente



consistono nella:

- o fornitura e posa in opera di: Faretto LED Reflex COB incasso circolare fisso diametro 125 mm warm white ottica UGR<19 22W 3000lm-3000K, per controsoffitti Platea e zona Foyer; - Faretto LED Deep Laser corpo piccolo applicazione frame LED warm white medium 1.6W 106lm-3000K, per ultimo controsoffitto e passerelle 3° livello;
- o tinteggiatura con idropittura traspirante e idrorepellente di superfici interne per i controsoffitti anzidetti con faretti LED;
- o fornitura e posa in opera di controtelai per le porte escluse dall'appalto;
- o fornitura e posa in opera di una parte di maniglioni antipanico non compresi nell'appalto;
- o quota parte di ponteggi;

- che con la citata determinazione dirigenziale, n. 1513 del 28 dicembre 2017 i lavori in oggetto, sono stati affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa, impresa esecutrice dei lavori C.P.L. Polistena, per l'importo di €. 69.785,49 (euro sessantanovemilasettecentoottantacinque/49), comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 25,125% sui lavori, oltre IVA al 10%;

- che la spesa necessaria per il completamento delle opere di che trattasi, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, impegno 1873, risulta registrata sui fondi comunali, alla Missione 05 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 22404 - Bilancio 2017, somma reimputata; giusta determinazione dirigenziale, n. 1382 del 27 ottobre 2016;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore e

dell'impresa esecutrice, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



- che in data 29 gennaio 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, comunicava che, a carico dell'impresa Consorzio Integra Società Cooperativa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che la Prefettura di Vibo Valentia, a seguito delle informazioni rilasciate dalla Prefettura di Reggio Calabria, competente per territorio, con propria nota prot. n. 53666 dell'11 dicembre 2017, comunicava, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che a carico dell'impresa esecutrice C.P.L. Polistena Società Cooperativa e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, nonché dei loro familiari conviventi, non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previsti dall'art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 10886371, regolare certificato DURC relativo al Consorzio Integra Società Cooperativa, con scadenza 09 luglio 2018;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INPS n. 9729618, regolare certificato DURC relativo all'impresa esecutrice, "Progresso e Lavoro" Società Cooperativa, con scadenza 23 giugno 2018;

- che sia il Consorzio Integra Società Cooperativa, che l'impresa esecutrice C.P.L. Polistena S.c, hanno dichiarato di essere in regola con le norme che



disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegato al medesimo, in formato digitale, il nuovo Computo metrico estimativo, predisposto dal Direttore dei Lavori, nel quale sono stati analiticamente descritti i lavori da eseguire.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Malagoli Marco, in qualità di Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, ed il sig. Custureri Santo, Legale Rappresentante della CPL Polistena, hanno reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto

Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;



Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori



per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città - Completamento.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 69.785,49 (euro sessantanovemila settecentoottantacinque/49), al netto del ribasso sui lavori del 25,125% e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A. -

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E49B11000200001 e il codice CIG 733212876E assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà

effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, sono di seguito riportati:

- **Banca Pop. Emilia Romagna**

IBAN: IT28U0538702400000002429226

B.I.C.: BPMOIT22XXX

- **Banca Pop. di Milano**

IBAN: IT33U0558402405000000001153

B.I.C.: BPMIITMMXXX

- **Monte Paschi di Siena**

IBAN: IT 14S0103002402000001076168

B.I.C.: PASCITM1B02

- **Unicredit SPA**

IBAN: IT 12B0200802515000104234831

B.I.C.: UNCRITMMOEE

- **Unipol Banca SPA**

IBAN: IT 68J0312702409000000001426

BIC: BAECIT2B

- **CariParma**

IBAN: IT 1T35V0623002402000057342688

B.I.C.: CRPPIT2P522

- **Veneto Banca**

IBAN: IT 10B0306912998100000000771

B.I.C.: VEBHIT2MMXXX

- **Carisbo**

IBAN: IT 65F0638502411100000008039



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B.I.C.: IBSPIT2B

- **Banca Carige**

IBAN: IT26F0617502404000006577380

B.I.C.: CARIITGG

- **Banca Nazionale del Lavoro**

IBAN: IT23U010050240000000007193

B.I.C.: BNLITRR

Le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati, domiciliate in Bologna, Via M. E. Lepido, n. 182, sono le seguenti:

- Onorato Vincenzo, nato a Napoli il 25/04/1974 (codice fiscale: NRT VCN 74D25 F839Z);
- Zagarese Adriana, nata a Padova il 02/05/1976 (codice fiscale: ZGR DRN 76E42 G224U);
- Abbatiello Alessandro, nato a Durazzano (BN) il 16/09/1961 (codice fiscale: BBT LSN 61P16 D386P);
- Scarantino Aldo, nato a Sassari il 11/06/1948 (codice fiscale: SCR LDA 48H11 I452Y).

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto principale, rep. n. 77 del 09 aprile 2015, e dai seguenti elaborati grafici riguardanti i lavori complementari:

- 1) Relazione illustrativa
- 2) Computo Metrico Estimativo

3) Elenco Prezzi

4) Analisi nuovi prezzi

5) Verifiche illuminotecniche

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche sullo svolgimento dei lavori.




L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e del Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici DPR 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.



Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;



n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017, nei confronti dell'Appaltatore, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di



cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, fatto proprio dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017.

ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.

Trattandosi di lavori complementari al contratto principale rep. n. 77/2015, la polizza definitiva, già prestata per il citato contratto e non ancora svincolata, è da considerarsi valida quale garanzia per l'adempimento degli ulteriori obblighi assunti con il presente atto.

ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato appendice alla polizza assicurativa R.C.T. n. 1/39236/88/110724915, già prestata per il contratto rep. 77/2015.

Con detta appendice l'Appaltatore si obbliga a prorogare la durata della polizza oltre la data di scadenza, e a consegnare la quietanza di pagamento dell'eventuale premio aggiuntivo.

ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa applicabile.

ARTICOLO 15: Subappalto.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei modi e nei termini di legge, le lavorazioni riconducibili alla categoria OG11.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2017/2019 e dei suoi allegati.


ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;



VALENTIA
CITTA' DI VIBO VALENTIA

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e

modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la Sede Legale di Bologna, Via Marco Emilio Lepido, n. 182/2 - tel. 051/3161300 - pec: consorzio_integra@pec.it

ARTICOLO 19: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.


ARTICOLO 20: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 21: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte, così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 22: Norme di chiusura.



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto principale rep. n. 77/2015 ed al Computo Metrico Estimativo, allegato al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 23 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

Adriana Maria Stella Teti



L'APPALTATORE: Ing. Santo Custureri, nella qualità

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Michele Fratino



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:


- gli artt. 3, 6, 9, 10, 14 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il



delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10


Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Ing. Santo Custureri, nella qualità

Santo Custureri



IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**

